


DGSA

0014671-P-05/08/2010

I. S. I. P. 4/2010/23



007008

# Ministero della Salute

DIPARTIMENTO SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA, NUTRIZIONE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI  
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ ANIMALE E DEL FARMACO VETERINARIO

Ufficio IV - Medicinali veterinari e dispositivi medici ad uso veterinario  
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

REGIONI E PROVINCE  
AUTONOME  
ASSESSORATI ALLA SANITÀ  
SERVIZI VETERINARI  
LORO SEDI

Oggetto : Impiego di acido ossalico per il trattamento degli apiari infestati da Varroa destructor.

Al fine di precisare quanto emarginato in oggetto, si ribadisce che è vietato somministrare agli animali sia sostanze farmacologicamente attive, se non in forma di medicinali veterinari autorizzati ai sensi dell'art. 69 del decreto legislativo n. 193/2006 (di seguito denominato decreto), che somministrare agli animali stessi medicinali veterinari non autorizzati all'immissione in commercio ai sensi del decreto medesimo, salvo che si tratti delle sperimentazioni di cui all'articolo 12, comma 3, lettera j), del decreto.

L'uso di acido ossalico, sostanza farmacologicamente attiva priva di regolare autorizzazione all'immissione in commercio, non può essere consentito per il trattamento della varroa.

Infatti, la normativa vigente, prevede un uso in deroga di medicinali veterinari preparati estemporaneamente da un farmacista solo in mancanza di medicinali veterinari autorizzati.

Ad oggi risultano in commercio cinque specialità medicinali veterinarie aventi indicazioni terapeutiche specifiche contro la varroa.

La scrivente Direzione, assolvendo alla propria funzione primaria di tutela della salute pubblica ed alla soluzione delle problematiche esistenti, ha sensibilizzato con fermezza le aziende del settore al fine di giungere alla registrazione nazionale.

A tale proposito è stata autorizzata la sperimentazione multicentrica su tutto il territorio nazionale per lo studio dell'efficacia e della sicurezza del formulato a base di acido ossalico API-BIOXAL, alla quale possono partecipare sia i singoli allevatori che le associazioni.

Si ribadisce, pertanto, che allo stato attuale l'unica modalità prevista per l'utilizzo del formulato in oggetto è quella sperimentale, autorizzata ai sensi della circolare 25 settembre 1996, n. 14.

IL DIRETTORE GENERALE

Referente Responsabile del procedimento:  
Salvatore Macri - 0659946932  
email: s.macri@sanita.it